



Associazione Aziende di  
Costruzione e Montaggio Impianti  
Industriali ed Infrastrutture

## STATUTO UAMI – Ediz. 10/01/2017

### INDICE:

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Soci (Imprese o Aziende aderenti)
- Art. 5 - Ammissione
- Art. 6 - Durata delle iscrizioni – Dimissione ed esclusioni
- Art. 7 - Contributi
- Art. 8 - Organi dell'Associazione
- Art. 9 - Delibere
- Art. 10 - Assemblea – Voti
- Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea – Sue deliberazioni
- Art. 13 - Poteri dell'Assemblea
- Art. 14 - Il Presidente
- Art. 15 - I Vice Presidenti
- Art. 16 - Il Tesoriere Art.
- Art. 17 - Il Segretario
- Art. 18 - Modifiche dello Statuto
- Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
- Art. 20 - Clausola integrativa
- Art. 21 - Norma transitoria

## Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita, all'interno e nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, in forma abbreviata "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione fra le Aziende di costruzione e montaggio di impianti industriali ed infrastrutturali, denominata, in forma abbreviata "UAMI".

## Art. 2 SEDE

2.1 – L'UAMI ha sede in Milano ed è duratura sino al 31 dicembre 2025.

## Art. 3 SCOPI

3.1. – L'UAMI, escluso ogni fine di lucro, ha lo scopo di studiare, promuovere ed attuare iniziative alle quali le imprese aderenti siano collettivamente interessate.

3.2. – In modo particolare l'UAMI si propone:

- a) di promuovere la conoscenza e lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico, giuridico, fiscale e doganale, connessi con la costruzione e montaggio di impianti industriali ed infrastrutturali in Italia e all'estero;
- b) di promuovere incontri con ogni ente, associazione o altri terzi per l'esame e la discussione di problemi comuni;
- c) di iniziare e sviluppare rapporti con associazioni estere similari, con particolare riguardo ai paesi della Comunità Economica Europea;
- d) di fornire alle imprese aderenti, su loro richiesta, un supporto informativo e di consulenza tramite la propria struttura e quella dell'ANIMA;
- e) di procedere alla raccolta ed elaborazione degli elementi utili per lo studio degli argomenti di interesse delle imprese aderenti;
- f) di rappresentare le imprese associate in ogni opportuna sede per svolgere opera di promozione e difesa degli interessi comuni, con esclusione di ogni potere di rappresentanza contrattuale e sindacale;
- g) di adempiere infine a tutti gli incarichi che, nell'interesse del settore, le potessero venire affidati dai propri organi.

3.3. – L'UAMI ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto dell'ANIMA e nei limiti dello stesso.

## Art. 4 SOCI (IMPRESE O AZIENDE ADERENTI)

4.1.– Possono far parte dell'UAMI le imprese che:

- a) operino direttamente e consistentemente nel settore della costruzione e montaggio di impianti industriali ed infrastrutturali;
- b) nell'ottica del rafforzamento economico finanziario e patrimoniale delle aziende dell'Associazione in modo che queste possano mantenersi solvibili, affidabili dal comparto bancario, indipendenti e competitive del mercato abbiano un elevato livello di capacità organizzativa, tecnica e finanziaria e di qualificazione professionale. Il Comitato Direttivo deciderà criteri oggettivi economici, patrimoniali e finanziari con i quali valutare le aziende e li sottoporrà all'Assemblea per approvazione.

- 4.2. – Qualora l'impresa eserciti altri rami di attività industriale, essa aderisce all'UAMI solo per la parte relativa alla costruzione e montaggio di impianti industriali ed infrastrutturali (vedi art. 1).
- 4.3. – L'appartenenza di un'azienda all'UAMI comporta l'assunzione della qualità di socio dell'ANIMA. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello federale.

## Art. 5 REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

- 5.1. - Oltre a quelli di carattere generale prestabiliti dal Comitato Direttivo ex art. 4.1 lett. b) il nuovo socio richiedente l'ammissione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno permanere per tutta la durata della partecipazione all'Associazione:
- Inesistenza di misure cautelari e/o interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  - insistenza misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal D.Lgs. n. 159/2001 e s.m.i.
  - inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 e s.m.i. anche nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
  - regolarità in materia di contributi previdenziali ed assistenziali

Tali requisiti devono essere posseduti sia dalla Società richiedente l'ammissione, sia da tutte le altre da essa controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Qualora le società tutte di cui sopra svolgano attività in territori stranieri, le misure cautelari, interdittive od analoghe limitazioni allo svolgimento dell'attività non devono essere state comminate nemmeno ad opera delle legislazioni degli Stati Esteri nei quali le Società operano, ovvero da organismi sovranazionali.

- 5.2 – La domanda di adesione, che va inviata per conoscenza a tutti i soci, è sottoposta all'esame del Presidente dell'UAMI e degli altri soci. La delibera dovrà essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
- 5.3 – Nel caso di dissenso espresso in una delibera, i soci preesistenti, in numero non inferiore a cinque, possono presentare al Presidente, entro 15 (quindici) giorni, una domanda scritta di riesame con esposizione motivata del loro dissenso. La seconda delibera del Comitato Direttivo è definitiva.
- 5.4 – La procedura di controllo dell'ANIMA sulle nuove ammissioni è regolata dall'art. 4 dello Statuto federale.

## Art. 6 DURATA DELLE ISCRIZIONI - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

- 6.1 – La decorrenza e la durata dell'iscrizione del socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.
- 6.2 - La permanenza in capo alle Società dei requisiti per l'associazione all'UAMI sono confermate attraverso autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del Legale Rappresentante da inviarsi annualmente all'Assemblea convocata ai sensi dell'Art. 11.5.  
Il socio è tenuto a comunicare cautelativamente all'Associazione l'esistenza di indagini in corso per l'accertamento di qualsiasi violazione che comporterebbe la perdita della qualità di socio.

6.3 – La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione stessa;
- d) per espulsione in seguito alla violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Codice Etico dell'Associazione, o per il venir meno del possesso dei requisiti di cui all'art. 5
- e) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato. Per tutte le altre procedure concorsuali il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di situazioni complesse;
- f) per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

## Art. 7 CONTRIBUTI

7.1 – Le aziende aderenti devono versare i contributi associativi secondo il disposto dell'Assemblea.

7.2 – Con l'avvenuta iscrizione si determina, dalla stessa data, l'obbligo del pagamento delle contribuzioni stesse.

7.3 – I versamenti devono essere effettuati direttamente all'ANIMA, che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

7.4 – Il socio deve provvedere ad effettuare il pagamento della quota contributiva annuale entro il 31 maggio dell'anno in corso.

7.5 – Il Comitato Direttivo può sospendere dalle attività dell'Associazione il socio che, dopo sollecito scritto, non abbia provveduto entro il 30 giugno dello stesso anno al saldo di quanto dovuto.

7.6 – Permanendo l'inadempienza al 31 ottobre dello stesso anno, il Comitato Direttivo può proporre all'Assemblea la cessazione del rapporto associativo per morosità secondo le modalità di cui all'Art. 6, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire le vie legali nei confronti del socio.

7.7 – Per il primo anno di appartenenza all'Associazione la quota contributiva è pari al cinquanta per cento della quota associativa.

## Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 – Sono organi dell'UAMI:

- l'Assemblea delle imprese aderenti
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Tesoriere

## Art. 9 DELIBERE

9.1 – Le delibere degli Organi dell'UAMI, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.

## Art. 10 ASSEMBLEA – VOTI

10.1 – L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese aderenti, e può deliberare in seduta ordinaria.

10.2 – Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di due deleghe.

10.3 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UAMI o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

10.4 – Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

10.5 – Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che, dopo sollecito scritto, non sono ancora in regola con i versamenti delle quote contributive.

10.6 – Le votazioni in Assemblea avvengono a voti singoli (un voto per ogni socio).

10.8 – Per le delibere relative a:

- a) modifica delle norme statutarie (Art. 18);
- b) scioglimento dell'Associazione (Art. 19);

occorre che si esprima favorevolmente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Per maggioranza si intende la metà più uno di tutti i soci in regola con le quote contributive, indipendentemente dalla loro presenza o meno in Assemblea.

## Art. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente e/o su richiesta della maggioranza dei Soci.

11.2 – La convocazione avviene mediante avviso scritto diretto a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data della riunione. Copia della convocazione viene trasmessa all'ANIMA.

11.3 – In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata mediante email, telegramma o telefax, con un preavviso di cinque giorni.

11.4 – Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

11.5 – L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, possibilmente entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio.

11.6 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta motivata di tanti soci in regola con il pagamento delle quote contributive che costituiscano un terzo dei voti spettanti al totale delle imprese aderenti.

11.7 – La richiesta di Assemblea straordinaria di cui sopra deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti che si desidera siano posti all'ordine del giorno.

11.8 – La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

11.9 – Per le modifiche statutarie è competente l'Assemblea come previsto all'Art. 20.

## Art. 12 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA – SUE DELIBERAZIONI

12.1 – L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei soci; per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

12.2 – L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno metà dei soci.

12.3 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai soci.

12.4 – Per la nomina delle cariche sociali è necessario la votazione.

12.5 – L'Assemblea può stabilire, per la nomina delle cariche sociali, la votazione a scrutinio segreto.

## Art. 13 POTERI DELL'ASSEMBLEA

13.1 – L'Assemblea riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza e all'attività dell'UAMI e stabilisce le norme che ne regolano il funzionamento.

13.2 – L'Assemblea fra l'altro:

- a) delibera sui problemi, sulle direttive d'ordine generale e sull'attività dell'UAMI.
- b) elegge il Presidente dell'UAMI tra i propri membri.
- c) nomina il Tesoriere, se diverso da quello di ANIMA.
- d) delibera sulle relazioni e sul rendiconto annuale presentati dal Tesoriere.
- e) delibera le eventuali variazioni delle quote contributive (vedi Art. 8) rispetto all'anno precedente e le modalità di esazione delle quote stesse.
- f) delibera le modifiche al presente Statuto (vedi Art. 20);
- g) delibera lo scioglimento dell'UAMI, sentito il parere dell'ANIMA, a solo titolo consultivo.
- h) promuove tutti i gli atti e prende tutte le iniziative opportune per il raggiungimento delle finalità dell'UAMI.
- i) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che acceda l'ordinaria amministrazione.
- j) può affidare incarichi particolari a propri membri anche in via continuativa, ed affidare incarichi a tempo determinato anche a terzi o a commissioni appositamente nominate.
- k) delibera sull'adesione dell'UAMI ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero.
- l) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, come previsto dal presente Statuto e dallo Statuto federale.
- m) dà corso, all'inizio dell'anno, all'esazione delle quote contributive.
- n) nomina i Vice Presidenti.

## Art. 14 IL PRESIDENTE

14.1 – Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'UAMI nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale.

14.2 – Il Presidente presiede l'Assemblea, rappresenta l'UAMI nei confronti di terzi, provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, adempie le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, prende decisioni di urgenza, salvo ratifica dell'Assemblea secondo la loro competenza, amministra i fondi dell'UAMI coadiuvato dal Tesoriere, sovrintende all'attività del Segretario, controlla l'esecuzione degli incarichi affidati dall'Assemblea.

14.3 – Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, e/o a rappresentanti dei Soci, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

14.4 – In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento. In casi di necessità, il Presidente può essere sostituito da altro Vice Presidente.

14.5 – Se il Presidente viene a mancare, il Vice Presidente più anziano deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente; il Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

14.6 – Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte. A parziale deroga del presente articolo, il Presidente potrà essere riconfermato con una maggioranza non inferiore al 75% dei soci. Sarà anche possibile aggregare come soci le associazioni impiantistiche.

## Art. 15 I VICE PRESIDENTI

15.1 – L'Assemblea nomina i Vice Presidenti.

15.2 – I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

## Art. 16 IL TESORIERE

16.1 – Il Tesoriere ha funzione di controllo amministrativo, coadiuva il Presidente nell'amministrazione dei fondi dell'UAMI, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

## Art. 17 IL SEGRETARIO GENERALE

17.1 – Il segretario generale dipende direttamente dal Presidente e/o da persona dallo stesso delegata, scelta fra i rappresentanti dei Soci, con il consenso degli stessi e lo assiste nell'espletamento dei suoi compiti.

17.2 – Il segretario generale provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione ed alle attività dell'UAMI, in modo coordinato con gli indirizzi degli Organi Direttivi dell'ANIMA.

17.3 – Il segretario generale svolge di norma funzioni di segretario dell'Assemblea.

## Art. 18 MODIFICHE ALLO STATUTO

18.1 – Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita e con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

## Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 – Quando venga domandato lo scioglimento dell'UAMI da un numero di soci rappresentati non meno di un terzo della totalità di voti, dovrà essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

19.2 – L'Assemblea darà indicazioni sulla destinazione dei contributi ancora accreditati all'UAMI.



Associazione Aziende di  
Costruzione e Montaggio Impianti  
Industriali ed Infrastrutture



Federazione delle Associazioni Nazionali  
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

Art. 20 CLAUSOLA INTEGRATIVA

20.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, per analogia, gli articoli e le disposizioni dello Statuto dell'ANIMA.

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

21.1 – Possono essere stipulati accordi che prevedono contribuzioni congiunte, associative e federali, a carico delle aziende associate all'UAMI, con possibilità di rinnovo, anche in funzione delle situazioni economiche nazionali e internazionali.

21.2 – In mancanza di accordi, saranno applicate le contribuzioni federali ed associative in conformità allo Statuto federale dell'ANIMA ed al presente.

\*\*\*\*\*